C7493B - ELETTRONICA INDUSTRIALE/MODIFICA TECNOLOGIA DVB-H/DVB-T
Provvedimento n. 24679

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 15333 del 10 aprile 2006, con il quale ha autorizzato l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. di un ramo di azienda di proprietà di Europa TV S.p.A., connotata dagli elementi essenziali espressi nel provvedimento;

VISTA l'istanza di Elettronica Industriale S.p.A. del 12 febbraio 2013;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 13 marzo 2013, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni del 13 marzo 2013 della società Elettronica Industriale S.p.A., pervenuta in data 26 luglio 2013;

VISTA la propria ulteriore richiesta di informazioni, inviata in data 22 agosto 2013, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE la risposta della società Elettronica Industriale S.p.A., pervenuta in data 16 ottobre 2013;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 7 novembre 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 6 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento del 10 aprile 2006, n. 15333 (di seguito, "Provvedimento"), l'Autorità ad esito del procedimento avviato in data 25 gennaio 2006 ha autorizzato l'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, RTI), di un ramo di azienda di proprietà di Europa TV S.p.A. (di seguito, Europa TV), autorizzando l'operazione così come configurata nel progetto di acquisizione, vale a dire in considerazione degli elementi caratterizzanti della stessa indicati nel Provvedimento.
2. In particolare, con l'operazione di concentrazione autorizzata il 10 aprile 2006, RTI ha acquisito il ramo di azienda della società Europa Tv composto dalla rete trasmissiva della società, dalle frequenze trasmissive (*multiplex*[1]) e dai contratti accessori ad essa collegati, escludendo la concessione per la diffusione del canale "SportItalia".
3. Inoltre, l'acquisizione era volta a consentire a RTI lo sviluppo di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H[2] – corrispondente al canale 38 in banda UHF-V (29 per la sola Sardegna) e denominata MDS3 – per la fornitura di contenuti televisivi su terminali mobili. Pertanto, la società, al momento della concentrazione, ha inteso riservare l'utilizzo della capacità trasmissiva agli operatori di telecomunicazioni mobili che ne avessero richiesto l'accesso. Il modello di business scelto demandava agli operatori di telecomunicazioni mobili la definizione dei contenuti, l'organizzazione dell'offerta e la relativa raccolta pubblicitaria.
4. Elemento essenziale dell'operazione suddetta era, pertanto, *"il fatto che il Gruppo MEDIASET non effettui, direttamente o indirettamente, attività di raccolta pubblicitaria mediante la rete oggetto di acquisizione"* e, inoltre, che la "*capacità trasmissiva, che verrà in capo al Gruppo MEDIASET in seguito alla presente operazione, sarà destinata esclusivamente allo sviluppo di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H per la fornitura, attraverso la tecnologia succitata, di contenuti televisivi su terminali mobili, in un mercato in via di formazione, senza risvolti di rilievo concorrenziale nel mercato delle reti digitali*" [3];
5. Con il Provvedimento suddetto, l'Autorità ha autorizzato l'operazione così come connotata nei suoi elementi essenziali, vale a dire nei limiti e con le precisazioni vincolanti seguenti:

[1] *[Il multiplex televisivo è una tecnica trasmissiva digitale dei segnali televisivi, tramite la quale più canali televisivi vengono veicolati all'interno della stessa banda di frequenza o canale di frequenza.]*

[2] *[Digital Video Broadcasting – Handheld (DVB-H) è uno standard comunicativo derivato dal DVB-T. Esso è utilizzato per la trasmissione di segnali televisivi digitali a dispositivi mobili quali telefonini e palmari. Gli standard DVB-T/DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), del consorzio europeo DVB, definiscono le caratteristiche tecniche per la trasmissione televisiva digitale terrestre. Con DVB-T2 si indica la seconda generazione dello standard trasmissivo che dovrebbe incrementare l'efficienza nell'uso dello spettro televisivo del 30-50%.]*

[3] *[Cit. provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV.]*

- "*la rete sarà dedicata esclusivamente alla fornitura di contenuti televisivi su terminali mobili in tecnica DVB-H;*
- *la rete sarà aperta agli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta e la capacità trasmissiva sarà concessa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;*
- *sulla rete stessa potranno essere trasportati anche contenuti di fornitori terzi, oltre a quelli di RTI;*
- *il modello di business previsto dalla società nella fornitura di servizi di trasmissione televisiva digitale su terminali mobili in tecnologia DVB-H implica la piena responsabilità degli operatori telefonici in relazione all'offerta e alla gestione dei contenuti, secondo il modello compiutamente evidenziato e, di conseguenza, il Gruppo MEDIASET non offrirà servizi di DVB-H direttamente al consumatore finale;*
- *la raccolta pubblicitaria sarà di esclusiva competenza e profitto degli operatori mobili*[4]".

II. LA PARTE

6. Elettronica Industriale S.p.A. (di seguito, 'EI') è una società controllata da Mediaset S.p.A. (di seguito, 'Mediaset') per il tramite di R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., che ne detiene interamente il capitale.
EI è la società che si occupa della realizzazione, manutenzione e gestione delle reti con le quali sono diffusi la maggior parte dei servizi televisivi del gruppo Mediaset. A seguito del principio di separazione societaria tra operatori di rete e società fornitrici di servizi di media audiovisivi (articolo 5, comma 1, lettera g, punto 2 del Decreto Legislativo 177/2005 "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*"), i diritti abilitativi relativi alle attività di trasmissione e i diritti d'uso delle relative frequenze sono stati trasferiti da RTI ad EI.
7. Il gruppo Mediaset opera in diversi settori quali il *broadcasting* TV, in cui è presente con offerte televisive gratuite e a pagamento in Italia e Spagna, la raccolta pubblicitaria, la distribuzione cinematografica e la gestione e l'offerta di servizi di infrastruttura di rete. Il ricavo consolidato del gruppo nel 2012[5] è stato pari a 3.720,7 milioni di euro, di cui 2.834,9 realizzati in Italia. Nello stesso anno il fatturato di EI, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 203,4 milioni di euro.

III. L'ISTANZA PRESENTATA DAL GRUPPO MEDIASET

8. Con istanza del 12 febbraio 2013, integrata nelle comunicazioni successive del 26 luglio e 16 ottobre 2013, Elettronica Industriale ha richiesto *"la modifica dell'operazione di concentrazione notificata, consistente nella conversione del multiplex acquisito alla tecnologia DVB-T, con revoca delle ulteriori misure di cui al punto 136 della medesima decisione"*[6].
9. Nella predetta istanza, infatti, EI rappresentava la sostanziale impossibilità all'utilizzo della risorsa frequenziale in conseguenza degli avvenuti mutamenti del mercato. Nello specifico, la circostanza per cui *"la rete* [era] *dedicata esclusivamente alla fornitura di contenuti televisivi su terminali mobili in tecnica DVB-H"*[7], unita all'assenza di riscontro commerciale dei servizi televisivi su terminali mobili e all'abbandono, da parte delle compagnie telefoniche, del progetto di televisione mobile, ha di fatto precluso l'utilizzo della risorsa frequenziale.
10. A seguito dell'operazione di concentrazione originaria, infatti, il gruppo Mediaset ha stipulato due contratti, con i gestori di telefonia mobile Telecom Italia e Vodafone Italia, aventi ad oggetto l'acquisizione di capacità trasmissiva per la realizzazione di offerte televisive su dispositivi mobili. Tali contratti sono scaduti rispettivamente in data 31/12/2010 e 31/08/2011 e non sono stati rinnovati. La mancata domanda della capacità trasmissiva in tecnologia DVB-H ha pertanto determinato, secondo la parte, l'effettivo inutilizzo della rete.
11. In considerazione di ciò, EI ha inteso richiedere all'Autorità la modifica dei vincoli riguardanti la risorsa frequenziale, sia in relazione alle tecnologie utilizzate che per gli aspetti connessi al modello di *business* utilizzato, il quale demandava agli operatori di telefonia mobile la scelta dei contenuti editoriali e la raccolta degli investimenti pubblicitari.
12. Ad ogni modo, EI ha affermato di voler limitare le modalità di utilizzo del proprio *multiplex* allo scopo di impedire "*che il medesimo* [multiplex] *possa essere strumento per generare nuovi spazi pubblicitari che il medesimo Gruppo potrebbe offrire sul mercato*"[8].
13. In particolare, i vincoli – così come da ultimo indicati nella lettera del 16 ottobre 2013 – prevedono "*l'assunzione di un impegno privo di termine finale* […] *volt*[o] *ad escludere con certezza che l'operazione possa produrre un qualsiasi effetto rispetto alla quota del gruppo Mediaset nella raccolta pubblicitaria televisiva*"[9]. Tale impegno si concretizza nelle seguenti previsioni:

[4] *[Cit. provv. 15333 del 10 aprile 2006, citato alla nota 3.]*
[5] *[Fonte: Bilancio consolidato del gruppo Mediaset, anno 2012.]*
[6] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 12 febbraio 2013.]*
[7] *[Cit. provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV.]*
[8] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[9] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

a) "Il multiplex non verrà utilizzato per la trasmissione di nuovi canali televisivi in chiaro, editi dal gruppo Mediaset, o da società a questo collegate;
b) Il multiplex sarà utilizzato esclusivamente per la trasmissione di canali televisivi in chiaro, esistenti o nuovi, di editori terzi nonché di offerte pay TV o pay-per-view, esistenti o nuove, di editori terzi (non controllati o collegati al gruppo Mediaset) e/o edite dal Gruppo Mediaset o da società a questo collegate, anche in alta definizione, o mediante tecnologie innovative;
c) Eventuali offerte pay per view o pay TV di editori terzi, trasmesse mediante il multiplex secondo i punti che precedono, potranno essere distribuite come parte integrante del servizio 'Mediaset Premium', sulla base di appositi accordi con i soggetti editori;
d) La capacità trasmissiva liberata sui multiplex della scrivente (Mediaset 1, 2, 4 e 5) per effetto di eventuali spostamenti sul multiplex oggetto di conversione (Mediaset 3) di contenuti già esistenti editi dal gruppo Mediaset non sarà utilizzata per nuovi canali in chiaro editi dallo stesso"[10].
Inoltre, la società ha inteso impegnarsi a non trasmettere i canali in differita non esistenti nel *multiplex*:
e) Canali c.d. 'time shifted' non esistenti alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, editi dal gruppo Mediaset, non saranno trasmessi mediante il multiplex" [11].
14. Infine, "*allo scopo di consentire la verifica dell'osservanza dell'impegno, la scrivente comunicherà all'Autorità, con periodicità trimestrale, l'elenco dei contenuti trasmessi mediante i multiplex operati da Mediaset, con indicazione dei contenuti e degli editori di ciascuno di essi alla data di invio*"[12].
15. Pertanto, come la stessa EI spiega, il multiplex oggetto di conversione potrà essere utilizzato solo per:
- "*trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro o servizi a pagamento, nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro editi dal gruppo Mediaset, purché già esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di servizi a pagamento editi dal gruppo Mediaset, nuove o esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*"[13].

IV. QUADRO NORMATIVO-REGOLAMENTARE DEL SETTORE

16. Le reti digitali di trasmissione del segnale televisivo terrestre rappresentano uno dei più usati mezzi per la trasmissione dei contenuti televisivi sul territorio nazionale. La digitalizzazione delle reti terrestri di trasmissione (c.d. *switch-off*), avviata nel 2008 e conclusasi nel 2012, ha consentito un utilizzo più efficiente dello spettro elettromagnetico[14] in relazione al maggior numero di canali televisivi veicolabili attraverso la stessa frequenza.
17. In relazione alle tecnologie oggetto di regolazione, si indica con DVB-T (*Digital Video Broadcasting – Terrestrial*) lo standard tecnologico, appartenente al consorzio europeo DVB, per la trasmissione televisiva digitale terrestre, approvato e pubblicato dall'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) nel 1997. Con DVB-H (*Digital Video Broadcasting - Handheld*) si indica uno standard tecnologico, anch'esso del consorzio DVB e approvato dall'ETSI, per una modalità di radiodiffusione terrestre studiata per trasmettere programmi TV, radio e contenuti multimediali ai dispositivi *handheld* (quali *smartphone*, palmari e *tablet*). Infine, con la sigla DVB-T2 si indica la seconda generazione della tecnica DVB-T che consente una maggiore efficienza nell'utilizzo della banda di frequenza.
18. In merito al quadro normativo-regolamentare in cui si inserisce l'istanza, si deve osservare che la numerosità delle reti televisive terrestri è il risultato di un preciso disegno regolamentare, fondato in primo luogo su un piano nazionale di ripartizione delle frequenze[15], il quale ripartisce lo spettro frequenziale tra i servizi di comunicazioni (trasmissioni televisive, telecomunicazione mobile civile, telecomunicazione mobile militare, ecc.), prevedendo l'armonizzazione dell'utilizzo delle frequenze con gli altri paesi secondo accordi internazionali.
19. Il piano di ripartizione delle frequenze attualmente in vigore assegna quarantasette frequenze per i segnali televisivi locali e nazionali. A seguito della ripartizione delle frequenze, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), per i profili di propria competenza e, in particolare, in riferimento al segnale televisivo terrestre, ha il

[10] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[11] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[12] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[13] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[14] *[Lo spettro elettromagnetico (o spettro radio) è l'insieme delle frequenze sulle quali è possibile inviare informazioni compresse e codificate. Lo spettro elettromagnetico è suddiviso, a livello internazionale, in bande di frequenza, destinate a servizi diversi (Tv, radio, telefonia cellulare, ecc.) in funzione delle loro caratteristiche. Ciascuna banda di frequenza è, a sua volta, suddivisa in canali, ciascuno dei quali è rappresentato dalla sua ampiezza, nonché dalla sua frequenza centrale. In tal senso, i termini frequenza e canale possono essere usati in modo intercambiabile.]*
[15] *[D.M. 13/11/2008 "Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze" emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.]*

compito di procedere alla definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso, e alla successiva assegnazione delle frequenze ai vincitori della gara.

20. La delibera AGCOM n. 300/10/CONS (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, PNAF) ha individuato originariamente venticinque *multiplex* per la diffusione televisiva nazionale (di cui quattro con vincolo di destinazione DVB-H), recentemente ridotti a ventidue a seguito delle delibere n. 451/13/CONS e 539/13/CONS. Di questi, tre *multiplex* devono ancora essere assegnati secondo uno schema di gara approvato l'11 aprile 2013[16].

21. In merito ai vincoli regolamentari ispirati a considerazioni di tipo concorrenziale, si deve notare che in diverse occasioni il regolatore e il legislatore nazionale hanno inteso definire alcune regole atte a limitare la concentrazione delle frequenze nella disponibilità di pochi soggetti e a favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato.

22. In particolare, la Delibera AGCOM 181/09/CONS, recante i *"Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri"* fissa le linee guida per il processo di digitalizzazione delle reti trasmissive. Tale Delibera, oggetto di un rinvio 'fermo' ad opera dell'articolo 8-*novies*, comma 4, del D.L. n. 59/08[17], introduce, nel processo di assegnazione dei nuovi *multiplex*, un vincolo relativo al numero massimo di *multiplex* detenibili (pari a cinque) e un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex assegnato in seno alla procedura di aggiudicazione[18].

23. Tali previsioni sono richiamate nella Delibera AGCOM n. 277/13/CONS che ha da ultimo fissato lo schema di assegnazione delle nuove frequenze. Peraltro, tale ultimo schema procedimentale non consente agli operatori già detentori di due o più *multiplex* (R.A.I. Radio Televisione Italiana S.p.A., Mediaset e Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l.) la partecipazione alle procedure di gara, rendendo quindi di fatto non più operanti i suddetti vincoli in sede di assegnazione delle frequenze mediante gara.

24. In merito allo specifico vincolo tecnologico relativo alle frequenze, si deve osservare che, in recepimento della direttiva n. 2009/140/CE, l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 259/03, recante il 'Codice delle comunicazioni elettroniche' ha introdotto il principio di neutralità tecnologica in relazione alle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel PNAF. Secondo la norma, per tali frequenze possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica, salvo che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MISE) e l'AGCOM, nell'ambito delle rispettive competenze, prevedano restrizioni proporzionate e non discriminatorie al fine di rispondere ad alcune esigenze espressamente indicate al comma 3 dello stesso articolo, quali ad esempio quella di garantire la salute pubblica o di assicurare la qualità tecnica del servizio.

25. A seguito dell'introduzione di tale principio di derivazione comunitaria nel Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito, 'Codice'), la società 3lettronica Industriale S.p.A. (di seguito 3LI), controllata dall'operatore mobile H3G S.p.A., ha chiesto e da ultimo[19] ottenuto la conversione del proprio *multiplex* (canale 37) dalla tecnologia DVB-H a DVB-T.

26. EI ha presentato in data 12 febbraio 2013 istanza di conversione del proprio multiplex ai sensi dell'articolo 14-*bis*[20] del Codice al Ministero dello Sviluppo Economico e all'AGCOM. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'AGCOM, ha convertito l'uso del multiplex da DVB-H a DVB-T in data 27 giugno 2013. Infatti, con la Delibera n.

16 *[Delibera AGCOM n. 277/13/CONS, che approva con modificazioni lo schema di provvedimento posto in consultazione dalla Delibera n. 550/12/CONS.]*

17 *[Il comma 4 del suddetto articolo recita: "Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, […] i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, […], nel rispetto dei princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori". Conferendo, di conseguenza, forza di legge ai criteri fissati dal regolatore.]*

18 *[A seguito di ciò, lo schema procedimentale che avrebbe dato attuazione a tale previsione, vale a dire il c.d. beauty contest (Delibera AGCOM n. 497/10/CONS), recepiva il vincolo sul numero massimo di multiplex nazionali DVB-T (multiplex cap) e, inoltre, l'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva di un multiplex, a soggetti indipendenti e secondo condizioni contrattuali ed economiche da valutare nell'ambito dell'assegnazione, da parte dei soggetti che avrebbero raggiunto il suesposto multiplex cap.]*

19 *[In particolare, a seguito della presentazione da parte di 3lettronica Industriale S.p.A. della "Comunicazione di avvio servizio DVB-T" presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quest'ultimo, con la nota DGSCER/D.G./105636 e sentito il parere motivato dell'AGCOM n. 72397 del 29/12/2011, ha revocato a 3LI l'autorizzazione provvisoria a diffondere trasmissioni televisive in tecnologia DVB-T. Ma successivamente, il TAR, con sentenza n. 749/13 del 23/01/2013 ha deciso di annullare la suddetta nota del MISE, e il parere motivato dell'AGCOM, consentendo in sostanza la conversione della tecnica utilizzata.]*

20 *["1.Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorità informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 25 maggio 2016.*
2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice".]

374/13/CONS, AGCOM ha "*espresso la propria positiva valutazione circa la convertibilità delle reti con vincolo DVB-H in DVB-T*"[21].

27. Allo stesso modo, R.A.I. Radio Televisione Italiana S.p.A. (Rai) ha presentato, in data 26 giugno 2013, medesima istanza al Ministero dello Sviluppo Economico e all'AGCOM. Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 settembre 2013 ha quindi convertito l'uso del *multiplex*, a seguito di parere favorevole all'AGCOM reso con delibera n. 471/13/CONS, da DVB-H a DVB-T.

28. Nel valutare l'istanza di EI il regolatore ha inteso considerare i vincoli posti nello schema di procedura per l'assegnazione delle nuove frequenze. In particolare, l'AGCOM, nel suddetto parere reso con Delibera n. 374/13/CONS, ha osservato che EI otterrebbe il quinto multiplex con la conversione, rientrando nel tetto di cinque multiplex DVB-T per ogni operatore, ma in ordine al vincolo di cessione del 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex acquisito - non essendo prevista una regola generale al riguardo, riservata alla potestà legislativa - si riserva di applicare tale misura solo qualora necessaria. Infatti, l'AGCOM precisa che, "*nell'ambito delle proprie competenze, verificherà – attraverso un'indagine delle condizioni del mercato della capacità trasmissiva – le modalità più opportune per introdurre tali misure*"[22].

V. IL MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO

29. Il DVB-H, come visto in precedenza, è uno standard tecnologico utilizzato per la trasmissione di canali televisivi per dispositivi mobili. L'istanza di EI, secondo la stessa società, è motivata dall'effettiva impossibilità di utilizzo della risorsa frequenziale a seguito del mancato riscontro commerciale della TV su dispositivi mobili.

30. Secondo quanto affermato dalla parte, il mancato riscontro commerciale delle offerte televisive mobili ha determinato l'assenza di domanda per il *multiplex* da parte degli operatori mobili e, di conseguenza, l'effettiva impossibilità di valorizzare economicamente la risorsa. Si deve osservare, infatti, che, a seguito dell'operazione di concentrazione originaria, EI ha stipulato due contratti di cessione della capacità trasmissiva a due operatori di telefonia mobile (Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia N.V.), scaduti rispettivamente il 31 dicembre 2010 e il 31 agosto 2011 e mai più rinnovati.

31. Al contempo, si rileva la presenza di ulteriori elementi che mostrano l'effettivo mutamento nelle condizioni del mercato rispetto al momento in cui l'operazione di concentrazione fu originariamente autorizzata. In primo luogo, si deve osservare che tutti gli altri operatori che detenevano un *multiplex* con destinazione d'uso DVB-H, vale a dire 3LI e Rai, ne hanno inteso modificare la destinazione d'uso da DVB-H a DVB-T.

Tale circostanza conferma il carattere oggettivo e generalizzato dell'assenza di riscontro commerciale dei servizi televisivi mobili che è alla base dell'istanza di modifica della destinazione d'uso.

32. Inoltre, si deve osservare che il regolatore ha inteso modificare, nell'ambito della procedura riguardante l'assegnazione delle nuove frequenze digitali terrestri ancora disponibili per i servizi di radiodiffusione, la destinazione d'uso di uno dei *multiplex* da assegnare. La tecnica di utilizzo del *multiplex* è infatti variata da DVB-H a DVB-T.

33. Tale mutamento, infatti, è volto ad ottenere un utilizzo efficiente dello spettro radio, alla luce della mancanza di penetrazione commerciale della tecnologia, come si evince nel considerato n. 20 della delibera AGCOM n. 550/12/CONS[23], in cui si afferma che "*nel Piano delle assegnazioni delle frequenze digitali terrestri dell'Autorità di cui alla Delibera n. 300/10/CONS altre tre frequenze sono attualmente pianificate con vincolo di utilizzo della tecnica DVB-H. Tuttavia, allo stato, tale tecnologia non ha avuto il successo ipotizzato, né nel mercato nazionale né in quello europeo. Appare quindi che un'ulteriore riserva di frequenze per la tecnica DVB-H conduca ad un uso non efficiente dello spettro. L'Autorità ritiene, pertanto, necessario sottrarre il canale in questione al vincolo d'uso DVB-H, effettuando le necessarie modifiche al Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla Delibera n. 300/10/CONS, e di non procedere ad ulteriori assegnazioni con tale vincolo d'uso.*"

34. Pertanto, tali circostanze confermano l'avvenuto mutamento delle condizioni di mercato, che determinano l'effettivo inutilizzo delle risorse frequenziali con vincolo d'uso DVB-H, la cui valorizzazione economica è pregiudicata in conseguenza della mancanza di domanda di servizi televisivi tramite apparecchi mobili.

VI. I MERCATI RILEVANTI

35. L'operazione in esame, riguardando la modifica dello standard trasmissivo del *multiplex*, interessa direttamente i mercati delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale.

[21] *[Determina di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2013. Cfr. lettera di EI del 26 luglio 2013, allegato sub 3.]*

[22] *[Cit. Delibera 374/13/CONS.]*

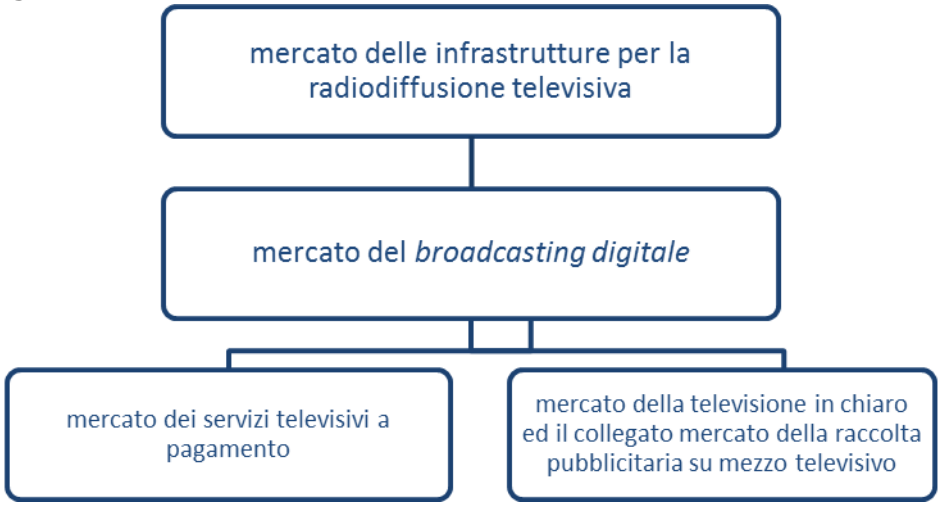
[23] *[Delibera AGCOM n. 550/12/CONS: Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante "Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012".]*

36. Si ritiene peraltro che, data l'integrazione verticale del gruppo a cui fa capo EI, la conversione della rete potrebbe avere effetti sui mercati a valle della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo e dei servizi televisivi a pagamento. Tale opinione è condivisa anche dalla parte, la quale afferma che "*la possibilità che il multiplex venga utilizzato, in tutto o in parte, in caso di accoglimento della presente istanza, per veicolare contenuti di titolarità di RTI, o inclusi in pacchetti a pagamento commercializzati dalla stessa, rende necessario esaminare gli effetti dell'operazione nei mercati a valle*"[24].

37. Ciò accadrebbe in virtù del fatto che il gruppo Mediaset disporrebbe di un nuovo multiplex da utilizzare per la trasmissione, sebbene entro i vincoli dichiarati da ultimo con lettera del 16 ottobre 2013, di segnali televisivi in tecnica digitale di propri canali *free* o *pay*, potendo incidere sui mercati a valle della raccolta pubblicitaria e della *pay-tv* mediante un ampliamento dell'offerta e delle quote di mercato.

38. Per i motivi suesposti, verranno di seguito considerati i seguenti mercati rilevanti: *i)* delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva; *ii)* delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (c.d. *broadcasting digitale*); *iii)* della televisione in chiaro ed il collegato mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo; iv) dei servizi televisivi a pagamento o *pay-tv*.

Fig. 1 – Struttura verticale dei mercati



39. Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva comprende le infrastrutture utilizzate per l'alloggiamento degli impianti radioelettrici necessari alla radiodiffusione televisiva. Tale mercato, infatti, riguarda "*l'offerta di ospitalità agli impianti televisivi sulle proprie infrastrutture (torri e siti), nonché i servizi di pianificazione, progettazione e realizzazione di impianti*"[25]. La dimensione geografica di tale mercato è nazionale in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali, nonché della localizzazione delle infrastrutture di rete impiegate e della copertura della popolazione raggiunta[26].

40. Secondo i consolidati orientamenti nazionali[27], tale mercato risulta distinto dal mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora e dal mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili in ragione della limitata sostituibilità tra i vari tipi di infrastrutture, dovuta alle caratteristiche tecniche dei diversi segnali trasmissivi[28].

41. Gli operatori del mercato offrono alcuni servizi di ospitalità, che consistono nella messa a disposizione delle infrastrutture per alloggiare le apparecchiature di trasmissione/diffusione e i sistemi radianti, nonché nella messa a disposizione degli impianti ausiliari comuni atti a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature. Inoltre, "*la domanda del mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva proviene dagli operatori di reti televisive terrestri*"[29], vale a dire quegli operatori qualificati dalla "*disponibilità di frequenze ed impianti*"[30]. Per l'attività di *tower company* non è richiesto alcun titolo abilitativo, non costituendo un servizio di comunicazione elettronica.

[24] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 12 febbraio 2013.]*

[25] *[Cit. provv. n. 16645 del 28 marzo 2007, C8296 - Elettronica Industriale/Ramo d'azienda di Telereporter.]*

[26] *[Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 - Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies e provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV.]*

[27] *[Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 - Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies. Si vedano anche i provvedimenti n. 21736 del 21 ottobre 2010, C10743 – Elettronica Industriale/7 Gold Calabria e n. 22592 del 13 luglio 2011, C11080 – Monradio/Ramo di azienda di RBC riguardante i servizi di ospitalità di impianti per la radiodiffusione.]*

[28] *[Cfr. C6161 – RAI - Radiotelevisione Italiana/Rami d'azienda, provv. n. 13137 del 29 aprile 2004, Decisione della Commissione del luglio 2003 nel caso n. C2004/207/CE – T-Mobile Deutschland/O2 Germany, Decisione della Competition Commission del Regno Unito nel caso Macquarie UK Broadcast Ventures Limited/National Grid Wireless Group, del marzo 2008.]*

[29] *[Cit. provv. 23117 del 14 dicembre 2011 di chiusura dell'istruttoria riguardante la concentrazione C11205 - Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.]*

42. Il mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (c.d. *broadcasting digitale*), o in alternativa mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale**,** include la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre. La dimensione geografica del mercato è nazionale in considerazione degli specifici regimi normativi nazionali e dell'estensione geografica del segnale.

43. Le risorse frequenziali disponibili per la trasmissione televisiva terrestre, come visto in precedenza, risultano essere frutto di precise scelte normativo-regolamentari riguardanti l'impiego dello spettro radio come stabilito dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze[31]. Pertanto, l'ambito merceologico resta circoscritto alle sole reti televisive digitali, stante la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica a seguito del completamento del processo di *switch-off*, avvenuto nel luglio 2012, e l'impossibilità di destinare le risorse frequenziali a servizi diversi da quelli a cui sono destinate per le precise previsioni regolamentari.

44. Nel provvedimento di autorizzazione della concentrazione n. 15333/2006 non è stato rilevato un mercato delle reti trasmissive in tecnologia DVB-H diverso da quello in tecnologia DVB-T. Infatti, "*gli elementi raccolti nel corso dell'attività istruttoria non consent*[ivano] *ancora di individuare compiutamente un mercato della trasmissione in standard DVB-H, separato da quello della trasmissione in DVB-T*"[32]. Ad ogni modo, non è stato chiarito, negli orientamenti passati, se le diverse tecnologie trasmissive (tra cui il DVB-H e la tecnologia DVB-T2, recente evoluzione dello standard DVB-T), costituiscano mercati separati.

45. Gli orientamenti successivi dell'Autorità hanno definito il mercato come quello dei 'servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (DVB-T)'[33], ma descrivendolo come il mercato che include la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale[34].

46. Su tale punto si osserva che, come espresso nel provvedimento di avvio dell'istruttoria sulla concentrazione C7493[35], "*il sistema DVB-H usa lo stesso livello fisico di trasporto del DVB-T ed è compatibile con le reti di quest'ultimo; in particolare, i segnali DVB-H possono essere trasmessi all'interno di un multiplex DVB-T*". Lo standard trasmissivo DVB-H, in quanto evoluzione tecnica del DVB-T, dovrebbe rientrare quindi nello stesso mercato rilevante.

47. Al contempo, lo stesso problema si pone in relazione alla tecnologia DVB-T2, utilizzata per la diffusione del segnale televisivo e anch'essa un'evoluzione della tecnologia DVB-T. Ad oggi, solo un *multiplex* è esercito in tecnica DVB-T2[36] e la ricezione di tale segnale necessita di *decoder* compatibili. Solo a partire dall'1 gennaio 2015, a seguito della legge n. 44/2012 articolo 3-*quinquies*, comma 3[37], tutti i produttori di televisori saranno obbligati a integrare nei modelli in vendita un sintonizzatore digitale terrestre in standard DVB-T2.

48. Inoltre, è necessario anche considerare la sostituibilità tecnologica tra tecnologie DVB-TT2 alla luce del principio di neutralità tecnologica sancito recentemente nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Come affermato dal regolatore nella Delibera n. 451/13/CONS[38], infatti, *"in virtù del principio della neutralità tecnologica sancito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, come recentemente modificato, tutte le reti nazionali sono pianificate nel presente provvedimento per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, senza distinguere tra standard per ricezione fissa e standard per ricezione mobile*.". Ed infatti, l'allegato 1 alla suddetta delibera, così come modificato dalla Delibera 539/13/CONS, recante il vigente piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva,

30 *[Cit. Provv. 23117 del 14 dicembre 2011 di chiusura dell'istruttoria riguardante la concentrazione C11205 - Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies.]*

31 *[Approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 13 novembre 2008.]*

32 *[Cit. provv.15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV.]*

33 *[Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011 di chiusura dell'istruttoria riguardante la concentrazione C11205 - Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies e provv. n. 23679 del 19 giugno 2012 C11614 - Telecom Italia Media Broadcasting/Ramo di Azienda di Television Broadcasting System.]*

34 *[Nel provv. 15333 del 10 aprile 2006, C7493 R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV tale definizione è associata al mercato del broadcasting digitale, mentre nei provvedimenti n. 21892 del 9 dicembre 2010, C10789 - Elettronica Industriale/Impianto Televisivo di Associazione Teleradiopace Tv, n. 21736 del 21 ottobre 2010, C10743 - Elettronica Industriale/Impianto Radiotelevisivo di Italia 7 Gold Calabria, n. 23022, C11268 - Telecom Italia Media Broadcasting/Impianto Radiotelevisivo di Teleradio Regione, tale definizione è associata al "mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale".]*

35 *[Cfr. provv. 15108 del 25 gennaio 2006, C7493 - R.T.I. – Reti Televisive Italiane/Ramo d'azienda Europa TV.]*

36 *[Benché in principio i multiplex destinati a tale tecnologia fossero 4 (3 assegnati a Rai, Mediaset e EuropaWay e 1 ancora da assegnare) i multiplex di Rai e Mediaset sono stati convertiti dal MISE, con parere positivo di AGCOM, in tecnologia DVB-T. Lo stesso è avvenuto per il multiplex ancora da assegnare con lo schema di gara previsto dalla Delibera 277/13CONS. Pertanto solo il multiplex di EuropaWay è oggi utilizzato in tecnologia DVB-T2.]*

37 *["L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)."]*

38 *[Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS.]*

indica come tipologia tecnologica 'DVB- Nazionale' senza distinguere tra le tecniche utilizzate come fatto in precedenza.

49. Oltre a ciò, la stessa EI nell'elencare le diverse modalità di utilizzo del *multiplex* indica esplicitamente che i diversi canali potranno essere trasmessi "*anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative*"[39], mostrando la possibile sostituibilità tecnica tra i due standard.

50. Ad ogni modo, ai fini del presente provvedimento, non è necessario giungere a una definizione precisa da questo punto di vista poiché, come si vedrà a breve, anche nella definizione di mercato più restrittiva – vale a dire quella che riguarda i *multiplex* eserciti in tecnica DVB-T – le valutazioni sulla posizione competitiva di Mediaset a seguito dell'operazione all'interno del mercato non cambiano.

51. Il mercato delle *pay-tv* corrisponde al mercato complessivo dei servizi televisivi a pagamento erogati con vari mezzi di trasmissione, e in particolare via satellite (DTH), attraverso il digitale terrestre (DTT) e le reti di telecomunicazioni. Nella prassi della Commissione europea e dell'Autorità, il mercato della *pay-tv* è tradizionalmente distinto dal mercato della televisione in chiaro (*free-to-air*) e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo in relazione alle caratteristiche della domanda e dell'offerta nei due mercati[40].

52. Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è definito dal punto di vista merceologico come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su emittenti televisive. La dimensione geografica del suddetto mercato è nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di fattori culturali. È peraltro possibile distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale, in base alle caratteristiche della domanda di inserzioni[41].

VII. VALUTAZIONI

53. La valutazione degli effetti della modifica dell'operazione va considerata alla luce delle caratteristiche essenziali che connoteranno l'utilizzo della risorsa frequenziale. In particolare si deve osservare che Mediaset ha inteso limitare le modalità di utilizzo della risorsa frequenziale al fine di trasmettere propri contenuti.

54. Nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, il gruppo Mediaset è presente con la società EI Towers S.p.A. (di seguito, EIT). A seguito dell'acquisizione del controllo esclusivo, autorizzata con provvedimento n. 23117/2011, di Digital Multimedia Technologies S.p.A., EIT è divenuto, insieme a Rai Way S.p.A., appartenente al gruppo Rai, uno dei principali operatori nel mercato. Come affermato nel provvedimento di autorizzazione del caso C11205[42] benché esistano altri operatori di rete attivi, il numero di siti che ciascuno di tali operatori ha potenzialmente a disposizione per l'ospitalità degli impianti degli operatori di reti televisive è molto ridotto. Il numero di siti a disposizione di ciascun operatore è indicato in Tab. 1.

Tab. 1 – Infrastrutture per la radiodiffusione televisiva

Società		**Numero siti**
EI Towers	EI	*[1.000–1.500]*[43]
	DMT	*[500–1.000]*
Rai Way		*[1.500–2.000]*

Fonte: Provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Media Technologies.
Segue la riservatezza del Provvedimento di chiusura istruttoria C11205.

55. Si ritiene che la modifica comunicata non sia suscettibile di determinare alcun effetto concorrenziale nel mercato suddetto in considerazione del fatto che essa costituisce una mera modifica della tecnologia utilizzata dal *multiplex* e, dunque, non determina l'acquisizione di ulteriori frequenze che andrebbero a influenzare la domanda di Mediaset su tale mercato e la disponibilità di infrastrutture per i suoi concorrenti. Pertanto, la modifica dell'operazione non comporta un mutamento dello scenario concorrenziale nel suddetto mercato.

39 *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

40 *[Cfr., ex multis, provv. n. 15632 del 28 giugno 2006, A362–Diritti Calcistici e le decisioni della Commissione europea nei casi: COMP/M.5121–NewsCorp/Premiere del 25 giugno 2008; COMP/M.4504–SFR/Télé2 France del 18 luglio 2007; COMP/M.4204–Cinven/UPC France del 13 luglio 2006; COMP/M.3411–UGC/Noos del 17 maggio 2004; e COMP/M.2876–NewsCorp/Telepiù del 13 luglio 2003.]*

41 *[Cfr., ex multis, provv. n. 24206, A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12; provv. n. 23112 del 14 dicembre 2011, A422 – Sky Italia/Auditel e provv. n. 9142; C4158 – Seat Pagine Gialle/Cecchi Gori Communications.]*

42 *[Cfr. provv. n.23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Media Technologies.]*

43 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

56. Inoltre, si deve ricordare che, a seguito della succitata operazione C11205, l'Autorità ha imposto in capo a EIT una serie di misure volte a permettere l'accesso alle infrastrutture agli operatori di rete a condizioni eque e trasparenti e adeguatamente pubblicizzate[44], che sono state ritenute idonee a scongiurare i rischi concorrenziali dell'operazione e della posizione di mercato in capo a Mediaset a seguito della medesima.

57. Nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo, il gruppo Mediaset vedrà incrementata la propria quota di mercato. In tale mercato, in base al PNAF sono riservati, in totale, ventidue *multiplex* per il servizio di radio diffusione televisiva. Di questi attualmente sono attribuiti diciannove *multiplex*, mentre altri tre *multiplex* dovranno essere assegnati tramite apposita procedura di gara, il cui schema è stato approvato dall'AGCOM con la Delibera 277/13/CONS.

58. Inoltre, si deve sottolineare che dei diciannove *multiplex* attualmente assegnati un *multiplex* è quello oggetto della presente valutazione, vincolato allo standard DVB-H, un altro, il cui diritto d'uso è assegnato a Europa Way S.r.l., è esercito in tecnica DVB-T2. Come detto in precedenza, sebbene in virtù del principio di neutralità tecnologica sembri rilevarsi una sostituibilità tra le diverse tecnologie DVB-T/H/T2, non è necessario dare una definizione conclusiva riguardo al mercato rilevante e, in particolare, in relazione alla possibilità che i *multiplex* in tecnologia DVB-T2/H rientrino nel mercato rilevante. Nella Tab. 2 sono mostrati i *multiplex* attualmente assegnati in tecnica DVB-T.

Tab. 2 - Reti digitali (multiplex) per la trasmissione del segnale televisivo terrestre nazionale in DVB-T

Operatore di rete	**Condizioni attuali**		**Ad esito della modifica**	
Elettronica Industriale/Mediaset	4	23,53%	5	27,78%
Rai Way	5	29,41%	5	27,78%
Telecom Italia Media Broadcasting	3	17,65%	3	16,67%
Rete A (gruppo L'Espresso)	2	11,76%	2	11,11%
Rete Capri	1	5,88%	1	5,56%
Prima TV	1	5,88%	1	5,56%
H3G	1	5,88%	1	5,56%
Totale	***17***	**100,00%**	***18***	**100,00%**

59. Si deve osservare che anche considerando la definizione più restrittiva del mercato, vale a dire quella che esclude la tecnologia DVB-T2, il gruppo Mediaset otterrebbe ad esito della modifica una quota di mercato pari al 27,78%. Inoltre, l'indice HHI passerebbe da 1972 a 2037, con un incremento di 65 punti. Considerando, al contrario, la definizione più estesa del mercato non vi sarebbe alcuna modifica dello scenario competitivo, in quanto la tecnologia DVB-H rientrerebbe nel medesimo mercato rilevante delle tecnologie DVB-T/H/T2.

60. Secondo gli orientamenti europei in tema di concentrazioni[45], è presumibile che una concentrazione che dia luogo ad una quota di mercato limitata non sia in grado di ostacolare una concorrenza effettiva nel mercato stesso. Inoltre, secondo le stesse linee guida, è improbabile che vi siano problemi sotto il profilo orizzontale se, ad esito dell'operazione, l'indice HHI è superiore a 2000, ma la sua variazione è inferiore a 150.

61. Inoltre, si deve osservare che ad esito della modifica il gruppo Mediaset avrà cinque *multiplex* DVB-T, rientrando nel numero massimo di *multiplex* assegnabili definito nella Delibera AGCOM n. 181/09/CONS. Infine, deve rilevarsi che tre ulteriori frequenze dovranno essere assegnate a nuovi o minori operatori (escludendo Rai, Mediaset e TIMB) tramite una gara, il cui schema è stato da ultimo definito dalla Delibera AGCOM n. 277/13/CONS.

62. In termini prospettici, quindi, vi sarà un ampliamento dell'offerta di capacità trasmissiva e, di conseguenza, una riduzione della quota di mercato di EI, che si attesterebbe intorno al 24% del mercato rilevante nella sua definizione più ristretta, e conseguentemente del livello di concentrazione nel mercato stesso.

63. Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ritiene che la modifica suddetta dia luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul suddetto mercato nazionale delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo.

64. In ragione dell'integrazione verticale del gruppo Mediaset è necessario considerare gli effetti nei mercati a valle della televisione a pagamento e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

44 *[Cfr. provv. n.23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Media Technologies.]*

45 *[Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03).]*

65. Per ciò che riguarda il mercato dei servizi televisivi a pagamento, si deve osservare che, per espressa previsione della parte, il gruppo Mediaset potrà utilizzare il *multiplex* per "*Trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di* […] *servizi a pagamento, nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset* […] *Trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di servizi a pagamento editi dal gruppo Mediaset, nuove o esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*" [46].
66. In ragione di ciò, il gruppo potrà veicolare contenuti a pagamento già esistenti o nuovi sia di editori terzi che propri. Ad ogni modo nello specifico mercato non si rileva alcun effetto di tipo anticoncorrenziale in ragione della limitata quota di mercato del gruppo Mediaset. Nel mercato suddetto, infatti, la quota in valore nel 2012 riferita al gruppo Mediaset è pari al 17,8%, a fronte del 77,6% detenuto da Sky Italia[47].
67. Pertanto, non si ritiene che la modifica dell'operazione suddetta determini in capo al gruppo Mediaset la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della televisione a pagamento in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
68. Nel mercato della televisione gratuita e, più specificamente, di quello della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo il gruppo Mediaset è il principale operatore con una quota che si attesta a circa il 57% del mercato. Le quote di mercato in valore detenute a livello nazionale[48] per l'anno 2012 sono mostrate in Tab. 3.

Tab. 3 – Fatturato e quote di mercato in valore (2012)[49]

	Fatturato (mln €)	**Quota di mercato**
Mediaset	1.966,49	56,71%
Rai	683,56	19,71%
Sky	195,12	5,63%
Telecom Italia Media	146,61	4,23%
Altri	475,74	13,72%

69. In relazione allo specifico mercato, e agli effetti riscontrabili ad esito della modifica dell'operazione si deve rilevare che questa si connota per le seguenti previsioni, valide a tempo indeterminato.
70. In primo luogo "*il multiplex non verrà utilizzato per la trasmissione di nuovi canali televisivi in chiaro, editi dal gruppo Mediaset, o da società a questo collegate*[50]". Secondo tale previsione il gruppo Mediaset non potrà estendere, con l'utilizzo del *multiplex* suddetto la gamma di canali gratuiti sul digitale terrestre.
71. In merito ai canali c.d. *time shifted*, vale a dire canali che propongono in differita lo stesso flusso audio-video di canali esistenti, si deve osservare che questi consistono nella "*trasmissione differita* [che] *include i medesimi comunicati commerciali già presenti nella trasmissione principale, senza alcuna possibilità di inserimento di nuove comunicazioni commerciali audiovisive*"[51].
72. Per espressa previsione della parte il *multiplex* oggetto dell'istanza non potrà essere utilizzato per la creazione di nuovi canali in differita in quanto i "*Canali c.d. 'time shifted' non esistenti alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione editi dal gruppo Mediaset non saranno trasmessi mediante il multiplex*"[52].
73. I vincoli imposti a seguito della modifica comunicata sarebbero invece tali da permettere al gruppo Mediaset, per ciò che riguarda la televisione in chiaro, di utilizzare il multiplex per:
- "*trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro* […] *nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset;*

[46] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[47] *[Fonte: AGCOM, Relazione annuale 2013, pag. 143.]*
[48] *[Mediaset non è attiva nei mercati locali della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.]*
[49] *[Fonte: Elaborazione degli uffici su dati AGCOM, Relazione Annuale 2013.]*
[50] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[51] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[52] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013. Si osserva che, nella comunicazione di EI del 26 luglio2013, la società ha inviato un elenco dei canali trasmessi in tutti i 19 multiplex nazionali. Da tale elenco si evince che il gruppo Mediaset non trasmette attualmente canali gratuiti in differita su nessun multiplex nazionale.]*

- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro editi dal gruppo Mediaset, purché già esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex*"[53].

74. Inoltre, il gruppo Mediaset ha previsto un principio di transitività dei vincoli imposti sul *multiplex* MDS3, verso gli altri *multiplex* detenuti, qualora vi sia una riallocazione dei canali tale da spostarne la capacità trasmissiva utilizzata su uno dei *multiplex* di cui EI detiene il diritto d'uso al *multiplex* oggetto dei vincoli (MDS3). In particolare, il principio suddetto si sostanzia nella previsione per cui "*la capacità trasmissiva liberata sui multiplex della scrivente (Mediaset 1, 2, 4 e 5) per effetto di eventuali spostamenti sul multiplex oggetto di conversione (Mediaset 3) di contenuti già esistenti editi dal gruppo Mediaset non sarà utilizzata per nuovi canali in chiaro editi dallo stesso*"[54].

75. In questo modo, è previsto un meccanismo per il quale gli impegni atti a non estendere la gamma di programmazione di contenuti in chiaro attraverso il *multiplex* MDS3 sono estesi alla parte di capacità trasmissiva liberata a seguito del mero spostamento di un canale da un altro *multiplex* di Mediaset (MDS1, MDS2, MDS4 e MDS5) al *multiplex* MDS3.

76. Alla luce della destinazione d'uso a cui si è impegnato, il gruppo Mediaset non sarà in grado di estendere, attraverso il *multiplex* MDS3, la propria gamma di canali televisivi in chiaro. Il *multiplex* potrà essere utilizzato, oltre che per i contenuti *pay-tv* propri o di terzi e i contenuti in chiaro di terzi, per trasmettere in *simulcast*, vale a dire in simultanea su altri multiplex, canali in chiaro propri solamente se già esistenti, anche con tecnologie innovative, quali in DVB-T2 e in *standard* di alta definizione (HD). Inoltre, potrà utilizzare il *multiplex* per trasferire canali già esistenti senza che vi sia la trasmissione in *simulcast*, fatti salvi i vincoli che verrebbero trasferiti sugli altri *multiplex* come detto in precedenza.

77. La valutazione degli effetti della modifica dell'operazione sul mercato della raccolta pubblicitaria deve essere effettuata in considerazione degli specifici vincoli descritti in precedenza, che costituiscono una caratteristica essenziale dell'operazione come ora configurata. In particolare, va rilevato che la modifica della destinazione d'uso del multiplex in congiunzione con l'introduzione dei vincoli suddetti non è idonea a modificare la posizione sul mercato del gruppo Mediaset.

78. Infatti, le misure proposte eliminano, a tempo indeterminato, la facoltà di utilizzo della risorsa frequenziale per la diffusione di nuovi canali in chiaro del gruppo Mediaset, limitando la possibilità di utilizzo interno al gruppo alla trasmissione di canali già esistenti in simultanea (per aumentare la ricezione ad esempio) o utilizzando eventualmente uno standard in alta definizione (HD) o tecnologie innovative. Non si avrà quindi un aumento dell'offerta di spazi pubblicitari rivolta agli inserzionisti nel mercato della tv in chiaro.

79. Ciò è inoltre garantito dal fatto che il gruppo non potrà veicolare sul *multiplex* nuovi canali in differita c.d. *time shifted*, evitando nuove possibilità che gli stessi spot pubblicitari vengano trasmessi in differita, con l'eliminazione dei conseguenti effetti di duplicazione dello spazio pubblicitario dovuti alla doppia trasmissione, in tempi diversi, dello stesso spot.

80. Pertanto, per ciò che riguarda la televisione gratuita, resta facoltà della parte, oltre che la trasmissione di canali televisivi gratuiti di editori terzi, la trasmissione in *simulcast* (anche in standard HD o con tecnologie innovative) di un canale esistente, vale a dire la mera duplicazione di un canale. Si ritiene che la trasmissione in *simulcast* di un canale esistente, non determinando l'estensione dei contenuti e di spazi pubblicitari da offrire sul mercato, non sia in grado di determinare variazioni di rilievo della posizione di un operatore nel mercato pubblicitario televisivo.

81. Al riguardo, si deve osservare che già la creazione di un nuovo canale televisivo ha un impatto ridotto sulla raccolta pubblicitaria. Ad esempio, la raccolta pubblicitaria del canale televisivo di Mediaset Cartoonito rappresenta una quota di circa lo *[inferiore all'1%]* dell'intero fatturato del mercato della raccolta pubblicitaria[55]. Anche per altri canali televisivi tematici di diverso genere, quali ad esempio Italia2, la raccolta pubblicitaria rappresenta una quota estremamente ridotta del mercato (circa lo *[inferiore all'1%*]).

82. Ne deriva che la mera duplicazione dei canali già esistenti sembra del tutto inidonea a dar luogo ad un rafforzamento della posizione del gruppo Mediaset nel mercato della raccolta pubblicitaria. Tale conclusione è avvalorata dalla minore copertura del multiplex oggetto dell'istanza (MDS3, con copertura dell'82,6% della popolazione[56]) rispetto agli altri multiplex Mediaset (con copertura variabile tra il 93,41% e il 96,05% della popolazione).

83. Al contrario si ritiene che i vincoli suddetti ed i loro effetti generino incentivi economici tali da spingere il gruppo Mediaset ad utilizzare il *multiplex*, oltre che per l'offerta di canali televisivi a pagamento propri, per veicolare canali di editori terzi.

84. In conclusione, per le considerazioni su espresse si ritiene che l'operazione consistente nella modifica della destinazione d'uso del *multiplex* MDS3, così come espressamente definita nelle sue caratteristiche essenziali relative

53 *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

54 *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

55 *[Elaborazioni degli uffici su dati comunicati della società nella lettera del 12 febbraio 2013.]*

56 *[Cfr. lettera di Elettronica Industriale del 16 luglio 2013.]*

all'utilizzazione del suddetto *multiplex*, sia inidonea a determinare qualsiasi rafforzamento della posizione del gruppo Mediaset nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

VIII. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

85. In data 6 dicembre 2013, l'AGCOM ha espresso parere conforme in merito alla bozza di provvedimento inviato da codesta Autorità in data 7 novembre 2013.
86. In particolare, l'AGCOM ha condiviso le valutazioni dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista geografico.
87. Inoltre, per quanto concerne la valutazione degli effetti della modifica dell'operazione di concentrazione l'AGCOM concorda con la posizione assunta dall'Autorità introducendo alcune precisazioni.
88. In primo luogo, l'AGCOM rileva che "*la proposta modifica risponde al principio di neutralità tecnologica, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE e recepito dal Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché all'esigenza di garantire un uso efficiente allo spettro. Invero, poiché la tecnologia DVB-H non ha avuto il successo ipotizzato né sul mercato nazionale né su quello europeo, il mantenimento dell'assegnazione delle frequenze a tale tecnologia condurrebbe ad un uso non efficiente dello spettro".* Quindi, l'AGCOM con Delibera 451/13/CONS ha ritenuto necessario che le reti originariamente pianificate per un servizio DVB-H debbano essere utilizzate in DVB-T in condizioni di equivalenza rispetto alle altre reti DVB-T. In tal senso, con Delibera 374/13/CONS, l'AGCOM, pronunciandosi sull'istanza presentata da EI di riesame delle limitazioni esistenti relative all'utilizzazione del medesimo multiplex oggetto della presente operazione in DVB-H, ha acconsentito alla conversione del medesimo multiplex in tecnologia DVB-T. Allo stesso modo l'AGCOM, con Delibera 471/13/CONS, ha valutato positivamente la rimozione del vincolo di utilizzo in tecnologia DVB-H/DVB-T2 del Multiplex 5 della società Rai e la conversione dello stesso in tecnologia DVB-T.
89. In secondo luogo, per quanto concerne l'attuale assetto dei mercati rilevanti, l'AGCOM ha rilevato che:
a) con riferimento al mercato delle infrastrutture di radiodiffusione televisiva, a seguito dell'acquisizione da parte di EI della società Digital Multimedia Technologies S.p.A., sono stati definiti specifici obblighi di carattere comportamentale idonei a controbilanciare la posizione dominate in capo ad EI;
b) con riferimento al mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale, l'AGCOM ha avviato con Delibera 438/13/CONS "*un apposito procedimento di analisi finalizzato ad acquisire informazioni sulle attuali modalità di utilizzo e sulle condizioni di cessione della capacità trasmissiva destinata a trasportare contenuti e servizi audiovisivi sulle principali piattaforme trasmissive (Digitale Terrestre, Satellite, Reti di telecomunicazioni fisse), al fine eventualmente di introdurre obblighi di cessione della capacità trasmissiva sulle reti televisive digitali terrestri*";
c) per quanto concerne, infine, la fornitura di programmi televisivi, l'AGCOM precisa di aver verificato che nessun fornitore nazionale di contenuti ha superato nel corso del 2013 il limite del 20% dei programmi, in osservanza dell'articolo 43, commi 7 e 8, del testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici.

CONSIDERATO che EI ha affermato di voler limitare le modalità di utilizzo del proprio *multiplex* allo scopo di impedire *"che il medesimo* [multiplex] *possa essere strumento per generare nuovi spazi pubblicitari che il medesimo Gruppo potrebbe offrire sul mercato"*[57];

*CONSIDERAT*O che la parte si è impegnata nella *"assunzione di un impegno privo di termine finale"* [58] tale da *"escludere con certezza che l'operazione possa produrre un qualsiasi effetto rispetto alla quota del gruppo Mediaset nella raccolta pubblicitaria televisiva"* [59];

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione si connota per i seguenti elementi essenziali:
a) "Il multiplex non verrà utilizzato per la trasmissione di nuovi canali televisivi in chiaro, editi dal gruppo Mediaset, o da società a questo collegate;
b) Il multiplex sarà utilizzato esclusivamente per la trasmissione di canali televisivi in chiaro, esistenti o nuovi, di editori terzi nonché di offerte pay TV o pay-per-view, esistenti o nuove, di editori terzi (non controllati o collegati al gruppo Mediaset) e/o edite dal Gruppo Mediaset o da società a questo collegate, anche in alta definizione, o mediante tecnologie innovative;
c) Eventuali offerte pay per view o pay TV di editori terzi, trasmesse mediante il multiplex secondo i punti che precedono, potranno essere distribuite come parte integrante del servizio 'Mediaset Premium', sulla base di appositi accordi con i soggetti editori;
d) La capacità trasmissiva liberata sui multiplex della scrivente (Mediaset 1, 2, 4 e 5) per effetto di eventuali spostamenti sul multiplex oggetto di conversione (Mediaset 3) di contenuti già esistenti editi dal gruppo Mediaset non sarà utilizzata per nuovi canali in chiaro editi dallo stesso[60];

[57] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[58] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[59] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*
[60] *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

e) Canali c.d. 'time shifted' non esistenti alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione editi dal gruppo Mediaset non saranno trasmessi mediante il multiplex" [61];

CONSIDERATO che *"per maggiore chiarezza, ed in via riepilogativa: il multiplex sarà utilizzato esclusivamente per:*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro o servizi a pagamento, nuovi o già esistenti, di editori terzi non controllati o collegati al gruppo Mediaset;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di canali in chiaro editi dal gruppo Mediaset, purché già esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex;*
- *trasmissioni, anche in HD, DVB-T2 o altre tecnologie innovative, di servizi a pagamento editi dal gruppo Mediaset, nuove o esistenti, vale a dire trasmessi mediante tecnologia DTT, alla data di notifica del provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'operazione, anche in simulcast rispetto a trasmissioni su diversi multiplex"*[62];

CONSIDERATO, pertanto, che, essendo elemento essenziale dell'operazione il fatto che il *multiplex* oggetto di conversione non sarà utilizzato per la creazione di nuovi canali televisivi gratuiti e di nuovi canali in differita gratuiti (c.d. *time shifted*) del gruppo Mediaset, mentre al contrario la risorsa frequenziale potrà essere utilizzata per la diffusione di nuovi canali in chiaro di soggetti terzi non collegati e/o controllati dal gruppo Mediaset;

CONSIDERATO che il *multiplex* potrà essere utilizzato per incrementare l'offerta commerciale televisiva a pagamento sia del gruppo Mediaset che di editori terzi;

CONSIDERATO CHE *"allo scopo di consentire la verifica dell'osservanza dell'impegno, la scrivente* [EI] *comunicherà all'Autorità, con periodicità trimestrale, l'elenco dei contenuti trasmessi mediante i multiplex operati da Mediaset, con indicazione dei contenuti e degli editori di ciascuno di essi alla data di invio"*[63];

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione così come configurata nei suoi elementi essenziali suesposti non sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati nazionali: *i)* delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, *ii)* delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo in ambito nazionale, *iii)* della televisione a pagamento e *iv)* della televisione in chiaro ed il collegato mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati;

RITENUTO che la realizzazione di un'operazione di concentrazione diversa da quella oggetto di comunicazione nei suoi elementi essenziali, come sopra descritti, potrà essere nuovamente oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 287/90;

RITENUTO che resta salvo ogni ulteriore obbligo o divieto derivante dalle determinazioni, anche regolamentari, delle Autorità nazionali o comunitarie competenti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

61 *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

62 *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*

63 *[Cit. lettera di Elettronica Industriale del 16 ottobre 2013.]*